

C.A.N. 888/2023



N° 05/2023 LQCNT

N° 25/23 N. Ser. 11.
N° 9/23 R. P.U.
N° 33/23 Repert.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Tribunale di Vicenza**
*Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali*Il Tribunale di Vicenza - **sezione prima civile e procedure concorsuali** - riunito in
Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giovanni Genovese	Presidente
dott.ssa	Silvia Saltarelli	Giudice est.
dott.	Davide Ciutto	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G. Procedimento Unitario

da

FR

, con l'assistenza dell'OCC,

dott.sse Debora Rubini e Camilla Griffante

ricorrente

Visto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite dell'Organismo di
Composizione della Crisi, in data 18.1.2023, per l'apertura del procedimento di
liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che il ricorrente ha un rapporto di collaborazione con la società Atelier
Franco P. & Sons s.r.l. ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone
una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del debitore;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

considerato, quanto alla fissazione delle somme necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, che:

- il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente;
- il reddito medio netto mensile del debitore è pari all'incirca ad € 1.000,00;
- l'istante richiede che gli venga riconosciuta la somma mensile netta di € 800,00;

ritenuto che, medesima essendo la *ratio legis*, la determinazione dell'importo destinato al mantenimento debba essere effettuata, di regola, secondo il criterio previsto dall'art. 283 comma 2 CCII (relativo all'esclusione, ai fini della rilevanza delle utilità sopravvenute dell'esdebitato incapiente, degli importi destinati al mantenimento suo e della sua famiglia), corrispondente, nel caso di specie, ad € 760,68, arrotondabile ad euro 800,00 in considerazione del fatto che il ricorrente contribuisce alle spese di mantenimento dei figli;

ritenuto che, in ragione del *favor* legislativo alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del debitore, debbano inoltre essere escluse dall'attivo liquidabile, su base mensile e a titolo di meccanismo incentivante, le somme eventualmente eccedenti la predetta quota di emolumenti:

- fino ad € 500,00, nella misura del 50%;
- da € 500,01 ad € 1.000,00, nella misura del 40%;
- da € 1.000,01 ad € 1.500,00, nella misura del 30%;
- oltre € 1.500,00, nella misura del 20%;

precisato altresì che, dagli importi da apprendere all'attivo, devono inoltre essere escluse le voci non riconducibili alla c.d. retribuzione di fatto, ovvero rimborsi spese, anche forfetari (spettando al Liquidatore la verifica sull'effettiva riconducibilità dei vari accrediti a voci di spesa effettivamente sostenute dal debitore nell'espletamento dell'attività lavorativa, analiticamente indicate o globalmente considerate), bonus fiscali, crediti d'imposta ed altre forme di sussidio riconosciute dalla legge in funzione della situazione familiare, rispetto ai quali la valutazione sulla necessità deve ritenersi effettuata, a monte, dal legislatore;

ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo non ancora maturato (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc...), la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i tre anni successivi alla pubblicazione della presente sentenza, in quanto, non avendo il CCII



previsto una disposizione analoga al previgente art. 14-*undecies* L. 3/2012, l'individuazione del termine finale per l'apprensione di tale attivo (peraltro incidente sul del termine di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII) non può che essere ancorata all'unico parametro obiettivo offerto dalla normativa, ovvero il termine triennale per la richiesta di esdebitazione ex art. 279 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PIANEGONDA FRANCO** (C.F. PNGFNC68D14G224Q);

nomina giudice delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina liquidatrici le dott.sse Debora Rubini e Camilla Griffante;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII, ad eccezione dell'esecuzione n. 515/2015 R.G. Es. Imm. pendente avanti a questo Tribunale, con assegnazione della somma realizzata alla presente procedura;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

esclude dall'attivo in liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, l'importo mensile di retribuzione di € 800,00, oltre quota parte dell'eventuale eccedenza mensile nella misura del 50% fino ad ulteriori € 500,00, del 40% da € 500,01 ad € 1.000,00, del 30% da € 1.000,01 ad € 1.500,00 e del 20% oltre € 1.500,00, rimborsi spese e accrediti di natura assistenziale, **disponendo** che le eventuali, ulteriori somme percepite siano versate alla procedura (qualora sia versata una somma fissa mensile, il liquidatore effettuerà annualmente i necessari conguagli);



dispone che la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i tre anni successivi al deposito della domanda.

Vicenza, 26.1.2023

Il Giudice est.
dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente
dott. Giovanni Genovese

**Deposito Telematico
PUBBLICATO IL
20 FEB. 2023**

